

## TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. F. Antonio Genovese

Presidente

dott. ssa Maria Novella Legnaioli

Giudice rel.

dott. Giulio Fanales

Giudice

Visto il ricorso depositato in data 8.03.11 da

Bernard P. S.p.a., con sede in Communication (1998) via

Ai sensi dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. Legge Marzano) per la dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società;

Letti gli atti e la nota dell'Amministratore Giudiziale Prof. Avv. Bene I nominato da questo Tribunale in data 2.02.11, nell'adozione di provvedimenti cautelari urgenti ex art. 15 comma 8 L.F. nel procedimento promosso dal Procuratore della Repubblica in sede per la dichiarazione di fallimento della so, ietà ricorrente;



## Rilevato:

-che il ricorso è presentato da Bandana Remanda quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società nonché quale creditore della medesima;

-che nel citato provvedimento cautelare, peraltro adottato su ricorso della medesima Impresa, il Tribunale ha disposto "sospende in via temporanea e provvisoria i poteri dell'organo amministrativo e nomina in sostituzione dell'organo amministrativo il Prof.

Bassa I appresa con studio in Marsa Via Variante dell'organo amministrativo il gestione

,

e di ordinaria amministrazione, con possibilità di compiere gli att: straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, secondo la finalità di garantire la conservazione del patrimonio aziendale, autorizzando il medesimo ad avvalersi di collaboratori e delegati nell'esplatamento dell'incarico" e che di tale disposizione è stata data pubblicità mediante apposita iscrizione nel Registro delle imprese;

Ritenuto che il ricorrente Bella Remandi sia privo di legittimazione alla presentazione della istanza per la dichiarazione di insolvenza, sia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società sia quale creditore della medesima:

-quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto; tutti i poteri dell'organo amministrativo, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione sono stati sospesi ed affidati da questo Tribunale all'Amministratore Giudiziale nominato in via cautelare, senza che possa distinguersi, come dedotto nel ricorso, tra impresa e società o tra amministratore giudiziario dell'impresa ed amministratore/rappresentante legale della società: il provvedimento di questo Tribunale non ha previsto la nomina di un custode gludiziario del patrimonio ma ha affidato la gestione della società, seppure con la finalità di conservare l'integrità dell'azlenda e del patrimonio sociale, ad un Amministratore Giudiziale all'uopo nominato; inoltre in tale provvedimento, come richiesto dalla medesima società, è stato attribuito all'Amministrafore: il potere di complere tutte le attività connesse alla realizzazione del piano di ristrutturazione in corso di preparazione (piano in vista del quale il Tribunale ed il Pubblico Ministero procedente hanno riteruto giustificato un differimento della pronuncia sull'insolvenza); infine, quanto agli effetti anticipatori del provvedimento cautelere che non possono travalicare quelli della sentenza di dichiarazione dell'insolvenza, si osserva che lo spossessamento del patrimonio che tale sentenza determina, analogamente alla



processuale dell'impresa da parte del legale rappresentante di questa (art 31 e 43 L.F., art. 19 comma 3 D. Lgs. 270/1999, art. 2 comma 2 bis ed art. 4 bis D.L. 347/2003, salva soltanto la legittimazione ad intervenire per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a carico del fallito o nei casi previsti dalla legge come per la proposizione di reclamo avverso la sentenza di fallimento oppure per la presentazione di proposta di concordato fallimentare entro i ristretti limiti previsti dalla legge all'art. 124 comma 1 L.F., proposta che, comunque, nel oaso di ammissione alla procedura in oggetto, è riservata nella fasa della predisposizione dei programma di ristrutturazione, al Commissario giudiziale e non all'imprenditore); infine la sottoscrizione in calce al ricorso non è accompagnata da alcuna indicazione di intervenuta delibera del Consiglio di amministrazione della società, delibera che comunque non avrebbe potuto essere legittimamente essere assunta stante la sospensione dei poteri dell'organo amministrativo disposta dal tribunale;

-quale creditore, in quanto unico soggetto legittimato a proporre al tribunale ricorso per la diohiarazione di insolvenza ed al Ministro dello Sviluppo Economico per l'ammissione all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 D.L. 347/2003 è l'imprenditore;

Ritenuto che, pertanto, debba dichiararsi il difetto di legittimazione del ricorrente e che tale declaratoria debba essere portata a conoscenza dell'Autorità Amministrativa;

## P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione del ricorrente.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, all'Amministratore giudiziale ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Prato, 9.03.11

Parajdente Paradente